

Gazzetta ufficiale

L 308

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
24 novembre 2010

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2010/706/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1076/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 3
- ★ **Regolamento (UE) n. 1077/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante divieto di pesca della passera di mare nello Skagerrak per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi** 5
- ★ **Regolamento (UE) n. 1078/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera tedesca** ... 7

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (UE) n. 1079/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	9
--	---

DIRETTIVE

★ Direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa ⁽¹⁾	11
--	----

DECISIONI

2010/707/UE:


★ Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione	46
---	----

2010/708/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 22 novembre 2010, recante nomina di un membro austriaco e di due supplenti austriaci del Comitato delle regioni	52
---	----

2010/709/UE:

★ Decisione della Commissione, del 22 novembre 2010, che istituisce il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica [notificata con il numero C(2010) 7961] ⁽¹⁾	53
---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2010

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti

(2010/706/UE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 novembre 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Georgia in vista di un accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («l'accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 25 novembre 2009.
- (2) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁽¹⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Con-

siglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁽²⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, accluso al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.
- (5) È opportuno che l'accordo sia firmato con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata a nome dell'Unione europea la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («l'accordo»), fatta salva la sua conclusione⁽³⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/e persona/e abilitata/e alla firma dell'accordo a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione.

⁽¹⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁽³⁾ I testi dell'accordo, del protocollo e delle dichiarazioni saranno pubblicati in uno con la decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
A. PÉREZ RUBALCABA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1076/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in

materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi al presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un articolo, denominato «bobina d'arresto di modo comune», dalle dimensioni di circa 3 × 3 × 2 cm (compresa la base d'appoggio), formato da due solenoidi di filo isolato in rame avvolto su un nucleo toroidale in ferrite, in un rapporto di 1:1.</p> <p>Circolando nei solenoidi in direzione opposta, la corrente di modo differenziale (segnale) dà origine a campi magnetici uguali e contrari che si eliminano a vicenda. Ciò fa sì che l'articolo presenti impedenza zero alla corrente di modo differenziale, che lo attraversa inalterata.</p> <p>Circolando nei solenoidi nella stessa direzione, la corrente di modo comune (interferenza) dà origine a campi magnetici uguali ed in fase che si sommano, il che fa sì che l'articolo presenti un'impedenza elevata alla corrente di modo comune, che lo attraversa attenuata.</p>	8504 50 95	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8504, 8504 50 e 8504 50 95.</p> <p>Sebbene il principio sia quello di un trasformatore, l'articolo non è in grado di trasformare una corrente alternata in una corrente alternata diversa. Ne è pertanto esclusa la classificazione alla sottovoce 8504 31 quale trasformatore. L'articolo si limita a trasferire correnti alternate in un rapporto di 1:1 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato per la voce 8504).</p> <p>Poiché è usato per limitare o impedire il passaggio della corrente di modo comune (interferenza), lasciando inalterato il flusso della corrente di modo differenziale (segnale), l'articolo, tenuto conto della sua funzione, costituisce una bobina di reattanza della sottovoce 8504 50.</p> <p>L'articolo va pertanto classificato con il codice NC 8504 50 95 come bobina di reattanza.</p>

REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2010 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2010****recante divieto di pesca della passera di mare nello Skagerrak per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2010.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2010.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	38/T&Q
Stato Membro	Paesi Bassi
Stock	PLE/03AN.
Specie	Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
Zona	Skagerrak
Data	18.9.2010

REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2010 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2010****recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2010.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2010.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Fokion FOTIADIS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	10/T&Q
Stato Membro	Germania
Stock	SRX/2AC4-C
Specie	Razze (<i>Rajidae</i>)
Zona	Acque UE delle zone IIa e IV
Data	29.5.2010

REGOLAMENTO (UE) N. 1079/2010 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	48,4
	EC	92,0
	IL	95,1
	MA	70,3
	MK	57,4
	ZZ	72,6
0707 00 05	AL	54,8
	EG	150,8
	JO	182,1
	TR	68,3
	ZZ	114,0
0709 90 70	MA	68,2
	TR	104,9
	ZZ	86,6
0805 20 10	MA	69,9
	ZA	141,4
	ZZ	105,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	60,1
	IL	75,7
	MA	61,9
	TR	65,6
	UY	58,1
	ZZ	64,3
0805 50 10	AR	51,5
	CL	79,2
	MA	68,0
	TR	63,7
	UY	57,1
	ZA	51,7
	ZZ	61,9
0808 10 80	AR	83,1
	AU	167,8
	BR	49,6
	CA	113,1
	CL	74,6
	CN	66,3
	MK	24,7
	NZ	99,3
	US	123,0
	ZA	104,4
	ZZ	90,6
0808 20 50	CL	78,3
	CN	105,1
	US	160,9
	ZZ	114,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/80/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2010

che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007.
- (2) Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare l'allegato della direttiva 2009/43/CE contenente l'elenco dei prodotti per la difesa.
- (4) Per motivi di coerenza, gli Stati membri devono applicare le disposizioni necessarie a conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva a partire dalla stessa data di applicazione delle disposizioni necessarie a ottemperare alle prescrizioni della direttiva 2009/43/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Dette disposizioni si applicano a decorrere dal 30 giugno 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI PER LA DIFESA

Nota 1: I termini definiti nella sezione «Definizioni dei termini usati nel presente elenco» sono riportati tra virgolette.

Nota 2: In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

ML1 **Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

a. fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;

Nota: Il punto ML1.a. non si applica:

a. ai moschetti, ai fucili e alle carabine fabbricati prima del 1938;

b. alle riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;

c. ai revolver, alle pistole e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni.

b. armi ad anima liscia come segue:

1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;

2. altre armi ad anima liscia, come segue:

a. armi completamente automatiche;

b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;

d. silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegnifiamma per le armi di cui ai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c.

Nota 1: Il punto ML1 non si applica alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche.

Nota 2: Il punto ML1 non si applica alle armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione di cui al punto ML3.

Nota 3: Il punto ML1 non si applica alle armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.

Nota 4: Il punto ML1.d non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell'immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare.

ML2

Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciapiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota 1: Il punto ML2.a include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2: Il punto ML2.a non si applica alle armi come segue:

1. ai moschetti, ai fucili e alle carabine fabbricati prima del 1938;
2. alle riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890.

Nota 3: Il punto ML2.a non si applica ai lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.

- b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali pirotecnici, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota: Il punto ML2.b non si applica alle pistole da segnalazione.

- c. congegni di mira.

- d. Supporti appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.

ML3

Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12;

- b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a.

Nota 1: I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:

- a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
- b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
- c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
- d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
- e. submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2: Il punto ML3.a non si applica alle munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile e alle munizioni demilitarizzate con bossolo forato.

ML3 b. (segue)

Nota 3: Il punto ML3.a non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

- a. segnalazione;
- b. allontanamento volatili; o
- c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

ML4 **Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

NB 1: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

NB 2: Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto L4.c.

a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi «pirotecnici», cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali), appositamente progettati per uso militare;

Nota: Il punto ML4.a comprende:

- a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
- b. ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro.

b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettate per uso militare; e
2. appositamente progettate per maneggio, controllo, accensione, motorizzazione per una sola missione operativa, lancio, posizionamento, dragaggio, disinnescamento, inganno, interferenza, detonazione, interruzione, eliminazione o rilevazione di quanto segue:
 - a. materiali di cui al punto ML4.a; o
 - b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

Nota 1: Il punto ML4.b comprende:

- a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1 000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
- b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2: Il punto ML4.b non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).

Nota: Il punto ML4.c non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sensori antimissile dei tipi seguenti:
 1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o
 2. sensori attivi ad impulsi Doppler;

- ML4 c. Nota: (segue)
- b. sistemi di contromisure;
 - c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e
 - d. installati su un «aeromobile civile» e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico «aeromobile civile» nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:
 - a. un certificato di tipo per uso civile; o
 - b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);
 - 2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai «software»; e
 - 3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'«aeromobile civile» in cui è installato.
- ML5 **Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:**
- a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
 - b. sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;
 - c. apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a o ML5.b.
Nota: Ai fini del punto ML5.c, le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.
 - d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti ML5.a, ML5.b o ML5.c.
- ML6 **Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:**
- NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.
- a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;
Nota tecnica
Ai fini del punto ML6.a, l'espressione «veicoli terrestri» comprende anche i rimorchi.
 - b. veicoli a trazione integrale che possono essere utilizzati come fuoristrada e sono stati fabbricati o equipaggiati con materiali atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.
- NB: Cfr. anche punto ML13.a.
- Nota 1: Il punto ML6.a comprende:
- a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui al punto ML4;
 - b. veicoli corazzati;

ML6 Nota 1: (segue)

- c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadaire acque profonde;
- d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2: La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

- a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi;
- b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida);
- c. speciali rinforzi o assemblaggi per armi;
- d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

Nota 3: Il punto ML6 non si applica alle automobili civili o ai furgoni progettati o modificati per il trasporto di valori, blindati o equipaggiati con protezione balistica.

ML7 **Agenti chimici o biologici tossici, «agenti antisommossa», materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:**

- a. agenti biologici e materiali radioattivi «adattati per essere utilizzati in guerra» per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente;
- b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:
 - 1. agenti nervini per guerra chimica:
 - a. O-alchil (uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:

Sarin (GB):O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); **☒**

Soman (GD):O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
 - b. O-alchil (uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:

Tabun (GA):O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
 - c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);
 - 2. agenti vescicanti per guerra chimica:
 - a. ipriti allo zolfo, quali:
 - 1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
 - 2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);

ML7

b. 2. a. (segue)

3. bis (2-cloroetiltilio) metano (CAS 63869-13-6);
4. 1,2-bis (2-cloroetiltilio) etano (CAS 3563-36-8);
5. 1,3-bis (2-cloroetiltilio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
6. 1,4-bis (2-cloroetiltilio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
7. 1,5-bis (2-cloroetiltilio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
8. bis (2-cloroetiltiliomtile) etere (CAS 63918-90-1);
9. bis (2-cloroetiltilioetile) etere (CAS 63918-89-8);

b. lewisiti, quali:

1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

c. ipriti all'azoto, quali:

1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);
3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:

- a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:

- a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
- b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione) (CAS 39277-47-9);

c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:

1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:

DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);

2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

QL: O-etil-2-di-isopropilammino e metilfosfonato (CAS 57856-11-8);

ML7

c. (*segue*)

3. clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);

4. clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);

d. «agenti antisommossa», sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:

1. α -Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω -cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b, f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-Cloro-5,10-diidrofenasazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1: Il punto ML7.d non si applica agli «agenti antisommossa» singolarmente confezionati per difesa personale.

Nota 2: Il punto ML7.d non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.

e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:

1. materiali o agenti di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d; o

2. agenti per guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto ML7.c;

f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:

1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;

2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b e loro componenti appositamente progettati;

3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b.

Nota: Il punto ML7.f.1 comprende:

a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;

b. gli indumenti protettivi.

NB: Per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

ML7 (segue)

- g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati.

Nota: Il punto ML7.g non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.

NB: Cfr. anche voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

- h. «biopolimeri» appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;
- i. «biocatalizzatori» per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
1. «biocatalizzatori» appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto ML7.b, risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
 2. sistemi biologici, come segue: «vettori di espressione», virus o colture di cellule contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei «biocatalizzatori» di cui al punto ML7.i.1.

Nota 1: I punti ML7.b e ML7.d non si applicano alle seguenti sostanze:

- a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5 dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;
- b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
- c. cloro (CAS 7782-50-5);
- d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4 dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;
- e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
- f. non utilizzato dal 2004;
- g. bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4);
- h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
- i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
- j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
- k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
- l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
- m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);

ML7 Nota 1: (segue)

n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);

o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Nota 2: Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h e ML7.i.2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

ML8 «Materiali energetici», e relative sostanze, come segue:

NB 1: Cfr. anche voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

NB 2: Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Note tecniche

1. Ai fini del punto ML8, il termine «miscela» si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8.

2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).

a. «esplosivi», come segue, e relative miscele:

1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11907-74-1);

4. CL-20 (HNIW o esanitroesaziosowurtzitanio) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3 e g.4 per i relativi «precursori»);

5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);

9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);

ML8

a. (*segue*)

11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);
12. furazani, come segue:
 - a. DAAOF (diamminoazossifurazano);
 - b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
13. HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5 per i relativi «precursori»), come segue:
 - a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclotano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
 - b. difluoroamminati analoghi di HMX;
 - c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazobicciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
16. imidazoli, come segue:
 - a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);
 - b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
 - c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
 - d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
 - e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
21. RDX e derivati, come segue:
 - a. RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
 - b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche ML8.g.7 per i relativi «precursori»);
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);

- ML8 a. (*segue*)
25. tetrazoli, come segue:
- a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
 - b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazodecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto ML8.g.6 per i relativi «precursori»);
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto ML8.g.2 per i relativi «precursori»);
29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);
31. triazine, come segue:
- a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
 - b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);
32. triazoli, come segue:
- a. 5-azido-2-nitrotriazolo;
 - b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
 - c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
 - d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);
 - e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);
 - f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);
 - g. NTDNA (2-nitrotriazolo 5-dinitrammide) (CAS 75393-84-9);
 - h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
 - i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
 - j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);
33. esplosivi non elencati altrove nel punto ML8.a e aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; o
 - b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
34. esplosivi organici non elencati altrove nel punto ML8.a e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
- a. sono in grado di produrre pressioni di detonazione uguali o superiori a 25 Gpa (250 Kbar) e
 - b. restano stabili per un periodo uguale o superiore a 5 minuti a temperature uguali o superiori a 523 K (250 °C);

ML8

(segue)

b. «propellenti», come segue:

1. qualsiasi «propellente» solido che rientri nella classe 1.1 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati, o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;
2. qualsiasi «propellente» solido che rientri nella classe 1.3 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati;
3. «propellenti» dotati di forza costante superiore a 1 200 Kjoule/kg;
4. «propellenti» che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);
5. «propellenti» basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (-40 °C);
6. qualsiasi «propellente» che contenga sostanze di cui al punto ML8.a;
7. «propellenti», non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettati per uso militare;

c. materiali «pirotecnici», combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:

1. combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;
2. alano (ibrido di alluminio (CAS 7784-21-6));
3. carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6) e relativi derivati;
4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti ML8.d.8 e d.9 per i derivati ossidanti dell'idrazina):
 - a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %;
 - b. monometilidrazina (CAS 60-34-4);
 - c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
 - d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);
5. combustibili metallici sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, con tenore uguale o superiore al 99 % di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
 - a. «metalli», come segue, e relative miscele:
 1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
 2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;

ML8

c. 5. (segue)

b. miscele contenenti uno degli elementi seguenti:

1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; $\underline{0}$
2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburi formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati o i palmitati metallici [chiamati anche Octal (CAS 637-12-7)] e i gelificanti M1, M2 e M3;
7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99 %;
9. sub-idruri di titanio (TiH_n) con stechiometria equivalente a $n = 0,65-1,68$;

Nota 1: I combustibili per aeromobili di cui al punto ML8.c.1 sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.

Nota 2: Il punto ML8.c.4.a non si applica alle miscele di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.

Nota 3: Il punto ML8.c.5 si applica agli esplosivi e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

Nota 4: Il punto ML8.c.5.b.2 non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %).

d. ossidanti, come segue, e relative miscele:

1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);
3. composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti:
 - a. altri alogeni;
 - b. ossigeno; $\underline{0}$
 - c. azoto;

Nota 1: Il punto ML8.d.3 non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2). Cfr. voce 1C238 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Nota 2: Il punto ML8.d.3 non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);

ML8

d. (*segue*)

8. nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);
9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Nota: Il punto ML8.d.10 non si applica all'acido nitrico fumante rosso non inibito.

e. leganti, plasticizzanti, monomeri e polimeri, come segue:

1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi «precursori»);
2. BAMO (bisazidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi «precursori»);
3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto ML8.g.8 per i relativi «precursori»);
6. monomeri energetici, plasticizzanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:
 - a. gruppi nitrici;
 - b. nitruri;
 - c. nitrati;
 - d. nitrazo; o
 - e. difluoroammino;
7. FAMA0 (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;
8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);
11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue:
 - a. poli(epicloroidrindiolo);
 - b. poli(epicloroidrintriolo);

ML8

e. (*segue*)

14. NENA (composti di nitroetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);
15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrate o poli(nitratometil ossirano)] (CAS 27814-48-8);
16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano) o poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metilossetano]) (CAS 84051-81-0);
17. polinitroortocarbonati;
18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);

f. «additivi», come segue:

1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (nitrileossido di butadiene) (CAS 9003-18-3);
4. derivati del ferrocene, come segue:
 - a. butacene (CAS 125856-62-4);
 - b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-1);
 - c. acidi carbossilici del ferrocene;
 - d. n-butyl-ferrocene (CAS 31904-29-7);
 - e. altri polimeri derivati dal ferrocene;
5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
11. MAPO [tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;
12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);

ML8

f. (*segue*)

13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue:
 - a. neopentil (diallile) ossi, tris (diottile) fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
 - b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;
 - c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
16. policianodifluoramminoetilenossido;
17. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isofaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide), isocianuriche o trimetiladipiche e sostituzioni di 2-metil o 2-etil sull'anello azirdinico;
18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);
19. ossido ferrico sopraffino (Fe_2O_3) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a $250 \text{ m}^2/\text{g}$ e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a $3,0 \mu\text{m}$;
20. TEPAN (tetraetilenepentaminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;
21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;
22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);

g. «precursori» come segue:

NB: Nel punto ML8.g i riferimenti sono fatti ai «materiali energetici» ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.

1. BCMO (bis-clorometilossetano) (CAS 142173-26-0) (cfr. anche punti ML8.e.1 e ML8.e.2);
2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto ML8.a.28);
3. HBIW (esabenzilesaazoisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto ML8.a.4);
4. TAIW (tetraacetildibenzilesaazoisowurtzitano) (cfr. anche punto ML8.a.4) (CAS 182763-60-6);
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto ML8.a.13);
6. 1,4,5,8 tetraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto ML8.a.27);

ML8

g. (segue)

7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto ML8.a.23);

8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche punto ML8.e.5).

Nota 5: Non utilizzato dal 2009.

Nota 6: Il punto ML8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c:

a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);

b. polvere nera;

c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);

d. difluoroammina (CAS 10405-27-3);

e. nitroamido (CAS 9056-38-6);

f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);

g. tetranitronaftalina;

h. trinitroanisolo;

i. trinitronaftalina;

j. trinitrossilene;

k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);

l. diottimaleato (CAS 142-16-5);

m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);

n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici ed arioli di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;

o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);

p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);

r. etiletilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. pentaeritritetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);

t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stufinato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stufinato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;

u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stufinico) (CAS 82-71-3);

w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletilidifenilurea [centraliti];

x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);

y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile); (CAS 13114-72-2);

ML8

Nota 6: (segue)

- z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile); (CAS 64544-71-4);
- aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA)(CAS 119-75-5);
- bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA)(CAS 836-30-6);
- cc. 2,2-dinitropropanolo(CAS 918-52-5);
- dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. voce 1C011.d dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso).

ML9

Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a. Navi e componenti, come segue:

1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
2. navi di superficie, diverse da quelle di cui al punto ML9.a.1, aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave:
 - a. armi automatiche di calibro uguale o superiore a 12,7 mm di cui al punto ML1 o armi di cui ai punti ML2, ML4, ML12 o ML19, o «supporti» o rinforzi per tali armi;

Nota tecnica

Il termine «supporti» si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.

b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto ML5;

c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. «protezione di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)»; g
2. «sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo» progettato a fini di decontaminazione; o

Note tecniche

1. La «protezione CBRN» è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrappressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria.
 2. Il «sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo» è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.
- d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti ML4.b, ML5.c o ML11.a e aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. «protezione CBRN»;
 2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;

- ML9 a. 2. d. (segue)
3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad esempio un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto energia/propulsione o ridurre l'impatto ambientale; o
 4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;
- b. motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:
1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza all'asse superiore o uguale a 1,12 MW (1 500 hp); e
 - b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min;
 2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1 000 hp);
 - b. inversione rapida;
 - c. raffreddati a liquido; e
 - d. totalmente ermetici;
 3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza all'asse uguale o superiore a 37,3 KW (50 hp); e
 - b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75 % della massa totale;
 4. «sistemi di propulsione indipendenti dall'aria» appositamente progettati per sottomarini.

Nota tecnica

La «propulsione indipendente dall'aria» consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto ML9.b.4, la propulsione indipendente dall'aria non include l'energia nucleare.

- c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
- d. reti antisommersibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare;
- e. non utilizzato dal 2003;
- f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare.

Nota: Il punto ML9.f include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci «laser» a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

ML9 (segue)

g. cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:

1. sospensioni a gas o magnetiche;
2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o
3. controlli per la soppressione delle vibrazioni.

ML10 **«Aeromobili», «veicoli più leggeri dell'aria», veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per «aeromobili», relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:**

NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

- a. «aeromobili» da combattimento e loro componenti appositamente progettati;
- b. altri «aeromobili» e «veicoli più leggeri dell'aria» appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l'attacco, l'addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari, il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati;
- c. veicoli aerei senza equipaggio e relative apparecchiature, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
 1. veicoli aerei senza equipaggio, inclusi veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e «veicoli più leggeri dell'aria»;
 2. loro lanciatori e assiemi di supporto a terra;
 3. relative apparecchiature di comando e controllo;
- d. motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati;
- e. attrezzature aviotrasportate, comprese le attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l'uso con gli «aeromobili» di cui al punto ML10.a o ML10.b o con i motori aeronautici di cui al punto ML10.d, e loro componenti appositamente progettati;
- f. dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, apparecchiature appositamente progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed apparecchiature a terra, appositamente progettati per gli «aeromobili» di cui al punto ML10.a o ML10.b, o per i motori aeronautici di cui al punto ML10.d;
- g. caschi militari di protezione e maschere di protezione e loro componenti appositamente progettati, apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l'impiego in «aeromobili», tute anti-g, convertitori di ossigeno liquido usati per «aeromobili» o missili, eiettori e dispositivi pirotecnici di eiezione d'emergenza di personale da «aeromobili»;
- h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
 1. paracadute non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE,
 2. paracadute frenanti;
 3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);

ML10 (segue)

- i. sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l'uso dell'ossigeno.

Nota 1: Il punto ML10.b non si applica agli «aeromobili», o relative varianti, appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e
- b. certificati per uso civile dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato membro o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar.

Nota 2: Il punto ML10.d non si applica a:

- a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato membro o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per l'impiego su «aeromobili civili», o loro componenti appositamente progettati;
- b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio.

Nota 3: I punti ML10.b e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per «aeromobili» o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

ML11 **Apparecchiature elettroniche non indicate in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare;

Nota: Il punto ML11.a comprende:

- a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;
- b. tubi ad agilità di frequenza;
- c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
- d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;
- e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;
- f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;

ML11 a. Nota: (segue)

g. apparecchiature di guida e navigazione.

h. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;

i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;

j. «sistemi automatizzati di comando e di controllo».

NB: Per il «software» associato al «sistema radio definito dal software» (SDR), cfr. punto ML21.

b. apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS).

ML12 **Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

NB: Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.

Nota 1: Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;

b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;

d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2: Il punto ML12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

a. elettromagnetico;

b. elettrotermico;

c. a plasma;

d. a gas leggero; o

e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

ML13 Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:

- a. piastre blindate aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o
 2. impiegabili per uso militare;
- b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;
- c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro componenti appositamente progettati (ossia il guscio, la cuffia e l'imbottitura di conforto degli elmetti);
- d. indumenti antibalistici e protettivi fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o equivalenti, e loro componenti appositamente progettati.

Nota 1: Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.

Nota 2: Il punto ML13.c non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3: I punti ML13.c e ML13.d non si applicano agli elmetti né agli indumenti antibalistici o protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

Nota 4: Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.

NB 1: Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

NB 2: Per i «materiali fibrosi o filamentosi» utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML14 «Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare» o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.Nota tecnica

Il termine «apparecchiature specializzate per l'addestramento militare» comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di «aeromobili» teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di «aeromobili» teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

Nota 1: Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.

Nota 2: Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.

ML15 **Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:**

- a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
- b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
- c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
- d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;
- e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;
- f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a a ML15.e.

Nota: Il punto ML15.f comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota 1: Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:

- a. tubi convertitori di immagine all'infrarosso;
- b. tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione);
- c. placche a microcanali;
- d. tubi di telecamere a bassa luminosità;
- e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);
- f. tubi piroelettrici per telecamere;
- g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;
- h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 μ s, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;
- i. invertitori di immagine a fibra ottica;
- j. fotocatodi a semiconduttori composti.

Nota 2: Il punto ML15 non si applica ai «tubi intensificatori di immagine di prima generazione» o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.

NB: Per la classificazione dei congegni di mira incorporanti «tubi intensificatori di immagine di prima generazione», cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a.

NB: Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML16 **Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati il cui uso in un prodotto oggetto del presente elenco è identificabile dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione, ed appositamente progettati per qualsiasi prodotto di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.**

ML17 Apparecchiature varie, materiali e «biblioteche», come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:
1. apparecchiature a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d'aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche);
 2. componenti appositamente progettati per essere impiegati per la conversione all'uso militare di apparecchiature a circuito aperto;
 3. articoli esclusivamente progettati per uso militare in combinazione con autorespiratori subacquei ed apparecchiature di nuoto subacqueo;
- b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;
- c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
- d. apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;
- e. «robot», unità di comando di «robot» e «dispositivi di estremità» di «robot», aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettati per uso militare;
 2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566 °C); o
 3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);
- Nota tecnica*
- L'espressione «impulsi elettromagnetici» non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad esempio macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.*
- f. «biblioteche» (parametric technical databases) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i «reattori nucleari», appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o «modificati» per uso militare;
- h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnature, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- i. simulatori appositamente progettati per i «reattori nucleari» militari;
- j. officine mobili appositamente progettate o «modificate» per la manutenzione di apparecchiature militari;
- k. generatori da campo appositamente progettati o «modificati» per uso militare;
- l. container appositamente progettati o «modificati» per uso militare;
- m. traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;

ML17 (segue)

- n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo «sviluppo» dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10;
- o. apparecchiature di protezione laser (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare.
- p. «celle a combustibile» diverse da quelle di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettate o «modificate» per uso militare.

Note tecniche

1. Ai fini del punto ML17, il termine «biblioteca» (parametric technical database) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari.
2. Ai fini del punto ML17, per «modificato» si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

ML18

Apparecchiature di produzione e relativi componenti, come segue:

- a. apparecchiature di «produzione» appositamente progettate o modificate per la «produzione» dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e loro componenti appositamente progettati;
- b. impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota tecnica

Ai fini del punto ML18, il termine «produzione» comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota: I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature:

- a. nitratori di tipo continuo;
- b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);
 2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; ρ
 3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;
- c. presse per disidratazione;
- d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari;
- e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
- f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;
- g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
- h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;
- i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8;
- j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3.

ML19 **Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a. sistemi a «laser» appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a a ML19.c, o per la difesa contro tali sistemi;
- e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19;
- f. sistemi «laser» a impulsi o ad onda continua appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1: I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

- a. «laser» a impulsi o ad onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
- b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
- c. emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2: Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:

- a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
- b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
- c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;
- d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;
- e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
- f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
- g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
- h. componenti di acceleratore «qualificati per impiego spaziale»;
- i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
- j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
- k. nastri «qualificati per impiego spaziale» per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

ML20 **Apparecchiature criogeniche e a «superconduttori», come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:**

- a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (- 170 °C);

Nota: Il punto ML20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzando accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

- b. apparecchiature elettriche a «superconduttori» (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota: Il punto ML20.b non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

ML21 **«Software», come segue:**

- a. «software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o la «utilizzo» di apparecchiature, materiali o «software» contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

- b. «software» specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a, come segue:

1. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;
2. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;
3. «software» per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
4. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C³I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C⁴I);

- c. «software» non indicato ai punti ML21.a o ML21.b appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

ML22 **«Tecnologia», come segue:**

- a. «tecnologia», diversa dalla tecnologia specificata al punto ML22.b, «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione» o alla «utilizzo» dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

- b. «tecnologia», come segue:

1. «tecnologia» «necessaria» per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;
2. «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo» e alla «produzione» di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;

- ML22 b. (segue)
3. «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione» o alla «utilizzazione» di agenti tossici, attrezzature o relativi componenti di cui ai punti da ML7.a a ML7.g;
 4. «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione» o alla «utilizzazione» dei «biopolimeri» o delle colture di cellule specifiche di cui al punto ML7.h;
 5. «tecnologia» «necessaria» esclusivamente per l'incorporazione dei «biocatalizzatori» di cui al punto ML7.i.l in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1: La «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione» o alla «utilizzazione» dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dall'elenco delle attrezzature militari dell'UE.

Nota 2: Il punto ML22 non si applica:

- a. alla «tecnologia» minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o per quei prodotti la cui esportazione sia stata autorizzata;
- b. alla «tecnologia» di «pubblico dominio», «per la ricerca scientifica di base» e per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;
- c. alla «tecnologia» per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco sono le seguenti:

Nota 1: Le definizioni si applicano in tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.

Nota 2: Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati tra «virgolette doppie». Le definizioni di termini tra «virgolette singole» sono riportate in una nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi hanno il significato comunemente accettato (dizionario).

ML7 **«Adattato per essere utilizzato in guerra»**
Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l'efficacia nel produrre il numero di vittime umane o animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

ML8 **«Additivi»**
Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

ML8, ML9
e ML10 **«Aeromobile»**
Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

- ML11 **«Sistemi automatizzati di comando e di controllo»**
- Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.
- ML22 **«Ricerca scientifica di base»**
- Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.
- ML7, 22 **«Biocatalizzatori»**
- Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.
- Nota tecnica*
- Per «enzimi» si intendono i «biocatalizzatori» per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.
- ML7, 22 **«Biopolimeri»**
- Macromolecole biologiche come segue:
- enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
 - anticorpi, monoclonali, policlonali o anti-idiotipici;
 - recettori appositamente progettati o trattati.
- Note tecniche*
- Per «anticorpi anti-idiotipici» si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi.
 - Per «anticorpi monoclonali» si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule.
 - Per «anticorpi policlonali» si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule.
 - Per «recettori» si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.
- ML10 **«Aeromobile civile»**
- Gli «aeromobili» elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell'aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.

- ML21, 22 **«Sviluppo»**
È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.
- ML17 **«Dispositivi di estremità»**
Pinze, unità attive di lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del «robot».
- Nota tecnica*
«Unità attiva di lavorazione»: dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.
- ML4, 8 **«Materiali energetici»**
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. «Esplosivi», «Materiali pirotecnici» e «Propellenti» sono sottoclassi dei materiali energetici.
- ML8, 18 **«Esplosivi»**
Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.
- ML7 **«Vettori di espressione»**
Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.
- ML 17 **«Cella a combustibile»**
Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.
- ML13 **«Materiali fibrosi o filamentosi»**
Comprendono:
a. monofilamenti continui;
b. filati e fasci di fibre continui;
c. nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria;
d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;
e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;
f. pasta di poliammide aromatica.
- ML15 **«Tubi intensificatori di immagine di prima generazione»**
Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcinali (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.
- ML22 **«Di pubblico dominio»**
Si applica al presente elenco e qualifica la «tecnologia» o il «software» disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione.
- Nota: Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una «tecnologia» o «software» di essere considerati come «di pubblico dominio».*

- ML5, 19 **«Laser»**
Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.
- ML10 **«Veicoli più leggeri dell'aria»**
Palloncini e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno.
- ML17 **«Reattore nucleare»**
Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.
- ML8 **«Precursori»**
Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.
- ML21, 22 **«Produzione»**
Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.
- ML8 **«Propellenti»**
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.
- ML4, 8 **«Prodotti pirotecnici»**
Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.
- ML22 **«Necessaria»**
Nel modo in cui è applicato alla «tecnologia», si riferisce soltanto a quella porzione di «tecnologia» particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale «tecnologia» «necessaria» può essere condivisa da prodotti differenti.
- ML7 **«Agenti antisommossa»**
Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli «agenti antisommossa»).
- ML17 **«Robot»**
Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avere tutte le caratteristiche seguenti:
- a. in grado di eseguire più funzioni;
 - b. in grado di posizionare o orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
 - c. avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo-passo); g

- d. dotato di «programmabilità accessibile all'utente» usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ad esempio senza intervento meccanico.

Nota: La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;
2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici;
3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;
4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;
5. carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

ML21 **«Software»**

Raccolta di uno o più «programmi» o «microprogrammi» fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

ML19 **«Qualificato per impiego spaziale»**

Dispositivi progettati, fabbricati e controllati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali necessari per il lancio e l'impiego di satelliti o di sistemi per il volo ad alte quote funzionanti ad altitudini uguali o superiori a 100 km.

ML8, 20 **«Superconduttori»**

Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).

Nota tecnica

Lo stato «superconduttore» di un materiale è individualmente caratterizzato da una «temperatura critica», un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.

ML22 **«Tecnologia»**

Informazioni specifiche necessarie allo «sviluppo», «produzione», o «utilizzazione» di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica.

Note tecniche

1. I «dati tecnici» possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.

2. La «assistenza tecnica» può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di «dati tecnici».

ML21, 22

«Utilizzazione»

Funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2010

sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

(2010/707/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,visto il parere del Comitato per l'occupazione ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone nell'articolo 145 che gli Stati membri e l'Unione si adoperino per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile nonché mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi previsti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 148 TFUE.
- (2) Il TUE sancisce, all'articolo 3, paragrafo 3, che l'Unione mira alla piena occupazione e combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali e dispone che l'Unione prenda iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri. L'articolo 8 del TFUE dispone che in tutte le sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. In virtù dell'articolo 9 l'Unione tiene conto, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, delle esigenze connesse alla promozione di un elevato

livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale, e un elevato livello di istruzione e formazione.

- (3) A norma del TFUE, il Consiglio deve adottare orientamenti a favore dell'occupazione e indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri.
- (4) La strategia di Lisbona lanciata nel 2000 era basata sulla consapevolezza che l'UE, per far fronte alla concorrenza mondiale, ai cambiamenti tecnologici, alle sfide ambientali e all'invecchiamento della popolazione, doveva migliorare occupazione, produttività e competitività rafforzando nel contempo la coesione sociale. La strategia di Lisbona è stata rilanciata nel 2005 a seguito di un riesame intermedio che ha conferito maggiore centralità alla crescita e al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione.
- (5) La strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione ha contribuito a creare un consenso sull'impostazione generale delle politiche economiche e occupazionali dell'UE. Nel 2005 il Consiglio, con la decisione 2005/600/CE ⁽⁵⁾, ha adottato nell'ambito di tale strategia indirizzi di massima per le politiche economiche e orientamenti a favore dell'occupazione, che sono stati rivisti con la decisione 2008/618/CE ⁽⁶⁾. I 24 orientamenti hanno posto le basi dei programmi nazionali di riforma, definendo le principali priorità per le riforme macroeconomiche, microeconomiche e del mercato del lavoro per l'intera Unione. L'esperienza dimostra tuttavia che le priorità definite dagli orientamenti non erano sufficientemente chiare e che i collegamenti tra di essi non erano abbastanza forti, il che ne ha limitato l'impatto sull'elaborazione delle politiche nazionali.
- (6) La crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008 ha provocato pesanti perdite di posti di lavoro e di produzione potenziale e un gravissimo deterioramento delle finanze pubbliche. Il piano europeo di ripresa economica, tuttavia, ha aiutato gli Stati membri ad affrontare la crisi, in parte mediante uno stimolo fiscale coordinato, mentre l'euro ha costituito un'ancora per la stabilità macroeconomica. La crisi ha dimostrato pertanto che il coordinamento delle politiche economiche dell'UE, quando è rafforzato e reso efficace, può dare ottimi risultati. La crisi

⁽¹⁾ Parere dell'8 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 27 maggio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del 10 giugno 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere del 20 maggio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 26.7.2008, pag. 47.

ha evidenziato altresì la stretta interdipendenza fra le prestazioni economiche e quelle occupazionali degli Stati membri.

- (7) La Commissione ha proposto di definire una nuova strategia per il prossimo decennio, nota come Europa 2020, per consentire all'Unione di uscire più forte dalla crisi e di far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Cinque obiettivi principali, elencati negli orientamenti corrispondenti, costituiscono traguardi comuni che devono orientare l'azione degli Stati membri, tenendo in considerazione le rispettive posizioni di partenza e le situazioni nazionali, e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi con il massimo impegno per conseguire i traguardi nazionali ed eliminare gli ostacoli che frenano la crescita.
- (8) Nell'ambito di strategie globali di uscita dalla crisi economica, gli Stati membri dovrebbero attuare riforme ambiziose per garantire la stabilità macroeconomica, la promozione di nuovi e migliori posti di lavoro e la sostenibilità delle finanze pubbliche, migliorare la competitività e la produttività, ridurre gli squilibri macroeconomici e migliorare le prestazioni del mercato del lavoro. Il ritiro dello stimolo fiscale dovrebbe essere operato e coordinato nell'ambito del patto di stabilità e crescita.
- (9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 gli Stati membri e l'Unione europea devono attuare riforme finalizzate a una «crescita intelligente», guidata dalla conoscenza e dall'innovazione. Le riforme devono puntare a migliorare la qualità dell'istruzione e garantirne l'accesso a tutti, nonché potenziare sia la ricerca sia le prestazioni delle imprese e a perfezionare il quadro normativo onde promuovere l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze in tutta l'Unione. Le riforme devono incoraggiare l'imprenditoria, lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) e contribuire a trasformare le idee creative in prodotti, servizi e processi innovativi che permettano di stimolare la crescita, creare posti di lavoro di qualità e sostenibili, favorire la coesione territoriale, economica e sociale e gestire meglio le sfide proprie della società europea e mondiale. In tale contesto, è di fondamentale importanza sfruttare appieno le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- (10) Le politiche dell'Unione e degli Stati membri, ivi inclusi i programmi di riforma, devono puntare alla «crescita sostenibile». Crescita sostenibile significa costruire un'economia efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, sostenibile e competitiva, assicurare un'equa ripartizione di costi e benefici e sfruttare il ruolo guida dell'Europa nella corsa allo sviluppo di nuovi processi e tecnologie, comprese le tecnologie verdi. Gli Stati membri e l'Unione devono varare le riforme necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e garantire un uso efficiente delle risorse, contribuendo così anche alla prevenzione del degrado ambientale e della perdita di biodiversità. Devono inoltre migliorare il clima imprenditoriale, favorire la creazione di posti di lavoro verdi e aiutare le imprese ad ammodernare la base industriale.
- (11) Le politiche dell'Unione e i programmi di riforma degli Stati membri devono puntare anche alla «crescita inclusiva». Crescita inclusiva significa costruire una società coesa in cui i cittadini possano prepararsi ai cambiamenti e gestirli e, di conseguenza, partecipare attivamente alla società e all'economia. Le riforme degli Stati membri devono pertanto garantire a tutti accesso e opportunità in tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la povertà e l'esclusione sociale eliminando i fattori che ostacolano la partecipazione al mercato del lavoro, specialmente per le donne, i lavoratori anziani, i giovani, le persone con disabilità e gli immigrati regolari. Occorre inoltre estendere i benefici della crescita economica a tutti i cittadini e a tutte le regioni e promuovere una crescita capace di favorire l'occupazione sulla base di un lavoro dignitoso. I programmi di riforma degli Stati membri devono quindi puntare in via prioritaria a garantire il funzionamento dei mercati occupazionali mediante investimenti finalizzati al buon esito delle transizioni, ai sistemi d'istruzione e di formazione, allo sviluppo di competenze appropriate, al miglioramento qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta contro la segmentazione, la disoccupazione strutturale, la disoccupazione giovanile e l'inattività, assicurando una protezione sociale adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva per prevenire e ridurre la povertà, concentrandosi in particolare sulla lotta alla povertà di chi lavora e alla riduzione della povertà dei gruppi più esposti al rischio di esclusione sociale, tra cui i bambini e i giovani, sempre nel rispetto del risanamento di bilancio convenuto.
- (12) Una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro è un presupposto indispensabile per migliorare la crescita e far fronte alle sfide demografiche. Per dare attuazione a tutti gli aspetti degli orientamenti negli Stati membri è quindi essenziale integrare in tutti i settori politici una prospettiva di pari opportunità visibile. Occorre creare le condizioni per sostenere l'offerta di servizi assistenziali adeguati, abordabili e di qualità ai bambini in età prescolare. Si dovrebbe applicare il principio della parità tra uomo e donna nelle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
- (13) Le riforme strutturali dell'Unione e degli Stati membri possono dare un contributo effettivo alla crescita e all'occupazione purché rafforzino la competitività dell'Unione nell'economia mondiale, offrano nuovi sbocchi agli esportatori europei e assicurino un accesso competitivo alle importazioni vitali. Pertanto, le riforme devono tener conto delle proprie implicazioni in termini di competitività esterna per stimolare la crescita e la partecipazione dell'Europa ai mercati aperti ed equi di tutto il mondo.

- (14) La strategia Europa 2020 deve essere sostenuta da una serie integrata di politiche europee e nazionali, che gli Stati membri e l'Unione devono attuare integralmente e tempestivamente per assicurare le ricadute positive delle riforme strutturali coordinate e un contributo più coerente delle politiche europee agli obiettivi della strategia. Gli orientamenti offrono agli Stati membri il quadro entro il quale delineare, attuare e verificare le politiche nazionali nell'ambito della strategia globale dell'UE. Gli obiettivi principali di Europa 2020 elencati negli orientamenti corrispondenti devono guidare gli Stati membri nel definire i rispettivi obiettivi ed eventuali sotto-obiettivi, tenendo conto delle rispettive posizioni di partenza e situazioni nazionali e secondo le rispettive procedure decisionali nazionali. In questo gli Stati membri possono basarsi opportunamente sugli indicatori sviluppati dal comitato per l'occupazione e dal comitato per la protezione sociale. L'obiettivo principale a favore dell'occupazione si concentra sulla riduzione della disoccupazione presso i gruppi vulnerabili, tra cui i giovani.
- (15) La politica di coesione e i fondi strutturali fanno parte di importanti meccanismi attuativi volti a realizzare le priorità di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli Stati membri e nelle regioni. Nelle conclusioni del 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale al fine di contribuire al successo della nuova strategia Europa 2020.
- (16) In sede di definizione e di attuazione dei programmi nazionali di riforma alla luce di tali orientamenti, gli Stati membri devono garantire una governance efficace della politica occupazionale. Sebbene i presenti orientamenti siano destinati agli Stati membri, la strategia Europa 2020, secondo le circostanze, deve essere attuata, verificata e valutata in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali e in stretta collaborazione con i parlamenti, le parti sociali e i rappresentanti della società civile, che contribuiranno all'elaborazione dei programmi nazionali di riforma, alla loro attuazione e alla comunicazione globale sulla strategia.
- (17) Integra la strategia Europa 2020 una serie più limitata di orientamenti, che sostituisce i precedenti 24 e affronta in modo coerente questioni riguardanti l'occupazione e la politica economica in senso lato. Gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione degli Stati membri, allegati alla presente decisione, sono strettamente legati agli orientamenti per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione allegati alla raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ⁽¹⁾ insieme ai quali costituiscono gli «orientamenti integrati di Europa 2020».
- (18) Questi nuovi orientamenti integrati, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo, danno agli Stati membri

indicazioni precise su come definire e attuare i propri programmi nazionali di riforma, tenendo conto dell'interdipendenza e in linea con il patto di stabilità e crescita. Gli orientamenti a favore dell'occupazione devono essere alla base di tutte le eventuali raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio agli Stati membri a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, parallelamente alle raccomandazioni specifiche per paese trasmesse agli Stati membri a norma dell'articolo 121, paragrafo 4 del trattato, per ottenere un pacchetto coerente di raccomandazioni. Gli orientamenti per l'occupazione dovrebbero costituire inoltre la base per la redazione della relazione comune sull'occupazione che Consiglio e Commissione europea trasmettono ogni anno al Consiglio europeo.

- (19) In conformità del rispettivo mandato che ha fondamento nel trattato, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale dovrebbero monitorare i progressi inerenti agli aspetti occupazionali e sociali degli orientamenti per l'occupazione, in particolare muovendo dalle attività svolte con il metodo di coordinamento aperto nei settori dell'occupazione e della protezione sociale e dell'inclusione sociale. Il comitato per l'occupazione dovrebbe inoltre tenersi in stretto contatto con gli altri organi preparatori del Consiglio pertinenti, ivi incluso il settore dell'istruzione.
- (20) Sebbene debbano essere elaborati ogni anno, i presenti orientamenti dovrebbero rimanere stabili fino al 2014 per mantenere la centralità dell'applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri, di cui all'allegato, a favore dell'occupazione.

Articolo 2

Le politiche occupazionali degli Stati membri tengono conto degli orientamenti e ad essi si fa riferimento nei programmi nazionali di riforma.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2010.

Per il Consiglio
La presidente
J. MILQUET

⁽¹⁾ GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.

ALLEGATO

ORIENTAMENTI PER LE POLITICHE DEGLI STATI MEMBRI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE**Orientamento 7: incrementare la partecipazione al mercato del lavoro di donne e uomini, riducendo la disoccupazione strutturale e promuovendo la qualità del lavoro**

L'attivazione è fondamentale per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero integrare nelle loro politiche occupazionali i principi di flessicurezza appoggiati dal Consiglio europeo ed applicarli sfruttando adeguatamente il sostegno del Fondo sociale europeo e di altri fondi dell'UE al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e combattere la segmentazione, l'inattività e la disuguaglianza di genere, riducendo nel contempo la disoccupazione strutturale. I provvedimenti volti a migliorare flessibilità e sicurezza dovrebbero risultare equilibrati e rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre una combinazione di forme contrattuali flessibili ed affidabili, politiche attive del mercato del lavoro, apprendimento permanente efficace, politiche a favore della mobilità dei lavoratori e sistemi di previdenza sociale adeguati volti ad assicurare transizioni nel mercato del lavoro accompagnate da una definizione chiara dei diritti e delle responsabilità affinché i disoccupati possano cercare attivamente un impiego. Insieme alle parti sociali, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla flessicurezza interna sul posto di lavoro.

Gli Stati membri dovrebbero intensificare il dialogo sociale e affrontare il problema della segmentazione del mercato del lavoro prendendo iniziative per contrastare l'occupazione precaria, la sottoccupazione e il lavoro non dichiarato. La mobilità professionale dovrebbe essere promossa e premiata. Si dovrebbe migliorare la qualità del posto di lavoro e le condizioni lavorative. Gli Stati membri dovrebbero combattere la povertà nel lavoro e promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro. Si dovrebbero inoltre garantire misure di previdenza sociale adeguate ai lavoratori con contratti a tempo determinato e ai lavoratori autonomi. I servizi di promozione dell'occupazione svolgono un ruolo importante nell'attivazione e nella conciliazione di offerta e domanda di lavoro e andrebbero pertanto rafforzati con servizi personalizzati e provvedimenti attivi e preventivi riguardanti il mercato del lavoro in una fase tempestiva. Tali servizi e provvedimenti dovrebbero essere aperti a tutti, ivi compresi i giovani, le persone che rischiano la disoccupazione e quelle che si trovano più ai margini del mercato del lavoro.

Le politiche volte a rendere conveniente lavorare rimangono importanti. Al fine di aumentare i livelli di competitività e partecipazione, in particolare quelli delle persone scarsamente qualificate, e in linea con il secondo orientamento di politica economica, gli Stati membri dovrebbero creare condizioni che favoriscano sistemi di contrattazione salariale e sviluppi del costo del lavoro coerenti con la stabilità dei prezzi e le tendenze della produttività. Gli Stati membri dovrebbero riesaminare il proprio sistema fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità dei servizi pubblici di fornire il sostegno necessario, al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e stimolare la domanda di lavoro. Dovrebbero promuovere l'invecchiamento attivo e la parità di genere, ivi compresi la parità di retribuzione e l'integrazione nel mercato del lavoro dei giovani, dei disabili, degli immigrati regolari e degli altri gruppi vulnerabili. Si dovrebbe inoltre conciliare vita privata e vita professionale mediante politiche che prevedano fornitura di servizi di assistenza a prezzi accessibili e innovazione del modo in cui il lavoro viene organizzato per aumentare i tassi d'occupazione, in particolare tra i giovani, i lavoratori anziani e le donne. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rimuovere le barriere all'ingresso sul mercato del lavoro e promuovere il lavoro autonomo, l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro in tutti i settori, ivi compresi l'occupazione verde e l'assistenza e promuovere l'innovazione sociale.

L'obiettivo principale dell'UE, in base al quale gli Stati membri definiranno i propri obiettivi nazionali, tenendo conto delle rispettive posizioni di partenza e situazioni nazionali, è portare il tasso di occupazione per gli uomini e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni al 75 % entro il 2020, ampliando la partecipazione giovanile, dei lavoratori anziani e scarsamente qualificati e facilitando l'integrazione degli immigrati regolari.

Orientamento 8: sviluppare una forza lavoro qualificata rispondente alle esigenze del mercato occupazionale e promuovere l'apprendimento permanente

Gli Stati membri dovrebbero promuovere la produttività e l'occupabilità fornendo conoscenze e competenze per rispondere alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro. Un'istruzione iniziale di alta qualità e una formazione professionale attraente devono essere integrate con efficaci incentivi all'apprendimento permanente, sia degli occupati che dei disoccupati, garantendo in tal modo ad ogni adulto la possibilità di riconvertirsi o migliorare le proprie qualifiche e superare gli stereotipi di genere, nonché offrendo una seconda opportunità di apprendimento e politiche mirate in materia di immigrazione e di integrazione. Gli Stati membri dovrebbero mettere a punto sistemi per il riconoscimento delle competenze acquisite, rimuovere gli ostacoli alla mobilità professionale e geografica dei lavoratori, promuovere l'acquisizione di competenze trasversali per sostenere la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità. In particolare, gli sforzi si dovrebbero concentrare sul sostegno ai lavoratori con competenze professionali scarse e obsolete, aumentando l'occupabilità dei lavoratori più anziani, migliorando la formazione, le competenze e le esperienze dei lavoratori altamente qualificati, ivi compresi i ricercatori e le donne nei settori scientifico, matematico e tecnologico.

Inoltre, in collaborazione con le aziende e le parti sociali, gli Stati membri dovrebbero migliorare l'accesso alla formazione, potenziare l'orientamento scolastico e professionale. Tali miglioramenti dovrebbero essere combinati con la messa a disposizione di informazioni sistematiche sulle nuove opportunità di lavoro, la promozione dell'imprenditorialità e una maggiore capacità di anticipare le esigenze in termini di competenze richieste. Si dovrebbe incoraggiare l'investimento nello sviluppo delle risorse umane, la riqualificazione e la partecipazione agli schemi di apprendimento permanente per mezzo del contributo finanziario congiunto dei governi, dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per sostenere i giovani, in particolare quelli disoccupati o non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, gli Stati membri dovrebbero prendere iniziative in collaborazione con le parti sociali per aiutarli a trovare una prima occupazione, esperienza professionale o corsi post-universitari e opportunità di formazione, compresi gli stage, e dovrebbe intervenire prontamente quando i giovani restano senza lavoro.

Il monitoraggio regolare dei risultati delle politiche di riqualificazione e di anticipazione dovrebbe contribuire ad individuare i settori da migliorare e a delineare sistemi d'istruzione e di formazione in grado di rispondere più prontamente alle esigenze del mercato del lavoro attuali ed emergenti, quale l'economia a bassa emissione di carbonio ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Gli Stati membri dovrebbero mobilitare l'FSE e altri fondi dell'UE, ove appropriato, per sostenere tali obiettivi. Politiche volte a stimolare la domanda di lavoro potrebbero integrare gli investimenti in capitale umano.

Orientamento 9: migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi d'istruzione e formazione a tutti i livelli e aumentare la partecipazione all'istruzione terziaria o equipollente

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema d'istruzione e di formazione di qualità e migliorarne i risultati, gli Stati membri dovrebbero investire efficacemente nei sistemi d'istruzione e di formazione, segnatamente per innalzare il livello di competenze della forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare le esigenze in rapida evoluzione dei mercati del lavoro moderni e della società in generale. In linea con i principi dell'apprendimento permanente, le iniziative dovrebbero interessare tutti i settori (dall'istruzione e dalle scuole della prima infanzia all'istruzione superiore e all'istruzione e alla formazione professionali fino all'istruzione degli adulti) tenendo in considerazione anche l'apprendimento in contesti informali e non formali. Le riforme dovrebbero mirare a garantire l'acquisizione di competenze chiave, ovvero quelle necessarie ad ogni individuo per avere successo in un'economia basata sulla conoscenza, segnatamente in termini di occupabilità, in linea con le priorità menzionate nell'orientamento 4. Si dovrebbe incoraggiare la mobilità internazionale di docenti e discenti. Si dovrebbero inoltre adottare misure volte a far sì che la mobilità dei giovani e degli insegnanti a fini di apprendimento diventi la norma. Gli Stati membri dovrebbero migliorare l'apertura e la pertinenza degli schemi d'istruzione e di formazione nazionali con percorsi formativi flessibili e creare partenariati tra il mondo dell'istruzione e della formazione e quello del lavoro. Dovrebbe essere resa più attraente la professione pedagogica e si dovrebbe prestare attenzione all'istruzione iniziale e allo sviluppo professionale continuo degli insegnanti. L'istruzione superiore dovrebbe diventare maggiormente aperta a discenti non tradizionali e si dovrebbe aumentare la partecipazione all'istruzione terziaria o equipollente. Al fine di ridurre il numero di giovani disoccupati e non frequentanti corsi di istruzione o di formazione vanno prese tutte le misure necessarie per contrastare l'abbandono scolastico precoce.

L'obiettivo principale dell'UE, in base al quale gli Stati membri definiranno i propri obiettivi nazionali, tenendo conto delle rispettive posizioni di partenza e situazioni nazionali, mirerà a ridurre l'abbandono scolastico a tassi inferiori al 10 % e ad aumentare ad almeno il 40 % la quota delle persone tra i 30 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio terziario o equipollente ⁽¹⁾.

Orientamento 10: promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà

L'ampliamento delle opportunità di occupazione è un aspetto essenziale delle strategie integrate degli Stati membri volte a prevenire e ridurre la povertà e a promuovere la piena partecipazione alla società e all'economia. Al tal fine si dovrebbe fare un uso appropriato del Fondo sociale europeo e di altri fondi dell'UE. Si dovrebbero inoltre concentrare gli sforzi per assicurare le pari opportunità, ivi compreso mediante l'accesso per tutti a servizi di alta qualità, accessibili e sostenibili, in particolare in campo sociale. A tale riguardo svolgono un ruolo importante i servizi pubblici (ivi compresi i servizi on line, in linea con l'orientamento 4). Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure antidiscriminatorie efficaci. Coinvolgendo le persone e promuovendo la partecipazione al mercato del lavoro di coloro che ne restano più esclusi, evitando nel contempo la povertà nel lavoro, si aiuterà a combattere l'esclusione sociale. Ciò richiederebbe un rafforzamento dei sistemi di protezione sociale, dell'apprendimento permanente e di politiche attive di inclusione globali al fine di creare opportunità nelle diverse fasi della vita e di proteggere le persone dal rischio di esclusione, in particolare le donne.

⁽¹⁾ Il Consiglio europeo sottolinea la competenza degli Stati membri a definire e attuare obiettivi quantitativi nel settore dell'istruzione.

I sistemi di protezione sociale, ivi compresi quelli pensionistici e l'accesso alla sanità pubblica, dovrebbero essere modernizzati e resi capaci di fornire un sostegno del reddito e servizi adeguati, creando in tal modo coesione sociale, e rimanere nel contempo finanziariamente sostenibili ed incoraggiare la partecipazione alla società e al mercato del lavoro. I sistemi previdenziali dovrebbero mirare a garantire la sicurezza del reddito ai lavoratori durante le transizioni e a ridurre la povertà, in particolare fra i gruppi maggiormente a rischio d'esclusione sociale, come le famiglie monoparentali, le minoranze, ivi compresi i rom, i disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, gli immigrati regolari ed i senzatetto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere attivamente l'economia sociale e l'innovazione sociale a sostegno dei più vulnerabili. Tutte le misure dovrebbero inoltre mirare a promuovere la parità di genere.

L'obiettivo principale dell'UE, in base al quale gli Stati membri definiranno i propri obiettivi nazionali, tenendo conto delle posizioni di partenza relative e delle circostanze nazionali, sarà quello di promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà mirando a sottrarre almeno 20 milioni di persone al rischio di povertà ed esclusione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La popolazione è definita in base al numero di persone che sono a rischio di povertà e di esclusione in conformità di tre indicatori (rischio di povertà, deprivazione materiale, nucleo familiare privo di occupazione) lasciando gli Stati membri liberi di fissare i propri obiettivi nazionali in base agli indicatori più appropriati, tenuto conto delle priorità e situazioni nazionali.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 22 novembre 2010****recante nomina di un membro austriaco e di due supplenti austriaci del Comitato delle regioni**

(2010/708/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Johannes PEINSTEINER.
- (3) Un seggio di supplente diventa vacante a seguito della nomina del sig. Markus LINHART a membro del Comitato delle regioni.
- (4) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato della sig.ra Marianne FÜGL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a) quale membro:

— Herr Bürgermeister von Bregenz, Dipl.Ing. Markus LINHART,

e

b) quali supplenti:

— Herr Bürgermeister von St. Wolfgang, Landtagsabgeordneter Johannes PEINSTEINER,

— Herr Gemeinderat Nationalratsabgeordneter Hannes WENINGER.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

*Per il Consiglio**Il presidente*

S. VANACKERE

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2010****che istituisce il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica**

[notificata con il numero C(2010) 7961]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/709/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 66/2010 i criteri per il marchio di qualità ecologica dell'UE devono essere stabiliti con l'aiuto del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (in appresso «CUEME»).
- (2) Per far sì che il sistema del marchio di qualità ecologica dell'UE sia accettato dal pubblico, è fondamentale che, insieme agli organismi competenti degli Stati membri, facciano parte di questo comitato in qualità di parti interessate organizzazioni come le organizzazioni non governative del settore ambientale e le associazioni di consumatori.
- (3) È opportuno sostituire la decisione 2000/730/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che istituisce il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (in appresso «CUEME»).

Articolo 2

1. I membri del CUEME sono nominati dalla Commissione.
2. Il CUEME è composto dai rappresentanti degli organismi competenti di ciascuno Stato membro, dai rappresentanti degli Stati membri dello Spazio economico europeo e dai rappresentanti delle organizzazioni seguenti:
 - a) Ufficio europeo dei consumatori (Bureau Européen des Consommateurs — BEUC);
 - b) EUROCOOP;

- c) Ufficio europeo per l'ambiente (European Environmental Bureau — EEB);
- d) Business Europe;
- e) Unione europea dell'artigianato e delle PMI (UEAPME);
- f) EUROCOMMERCE.

3. La Commissione, se necessario, può modificare la composizione del CUEME.

Articolo 3

1. Ogni membro del CUEME designa una persona di contatto.
2. Le riunioni del CUEME sono presiedute dal suo presidente.
3. Il CUEME adotta il proprio regolamento interno previa consultazione della Commissione.
4. Le spese di viaggio e, se del caso, di vitto e alloggio sostenute dai membri nell'ambito delle attività del CUEME sono rimborsate dalla Commissione nei limiti dello stanziamento di bilancio annuale assegnato tale voce di spesa.

Articolo 4

La decisione 2000/730/CE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2010.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 22.11.2000, pag. 24.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT